



Sede Nazionale
Piazza M. Annellini, 9/A - 00162 Roma
Tel. 06/44188269 - Fax 06/44249515
E-mail: sno@cna.it
Website: www.cna.it

ISB in Europe
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles
Tel. + 32.2-2307440 - Fax + 32.2-2307219
info@isbineurope.eu - www.isbineurope.eu

Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico di cui all'art. 5 della Legge 1 Febbraio 2006, n° 43.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Servizio III°: Sanità e politiche sociali

Prot. n. 1275 /08/2.17.4.10

Codice sito 4.10/2008/45

ROMA, 03 MAR. 2008

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Molise
Coordinatore Vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI.

Oggetto: Proposta di accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria di odontotecnico di cui all'articolo 5 della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

Il Ministero della salute ha qui trasmesso, con nota pervenuta in data 29 febbraio 2008, la proposta di accordo in oggetto.

La suddetta documentazione è disponibile sul sito www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2008/45.

Il Direttore
Avv. Giuseppe Busia



Schéma

Paragrafo 1 *(Figura e profilo)*

1. E' individuata la figura dell'Odontotecnico, quale professione sanitaria afferente all'area tecnico assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251.
2. L'Odontotecnico è l'operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante provvede, in qualità di fabbricante, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, cui è riservato, in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.
3. L'Odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare, solo all'interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di ottimizzare, al di fuori del cavo orale, tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza.

Paragrafo 2 *(Contesti operativi)*

1. La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all'interno di laboratori in possesso dei requisiti previsti ed autorizzati ai sensi delle normative vigenti, sotto l'esclusiva responsabilità dell'Odontotecnico.
2. L'Odontotecnico, nell'ambito delle proprie competenze:
 - (a) è responsabile dell'organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;
 - (b) esegue, su indicazione dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico;
 - (c) svolge attività didattica, ai sensi dell'articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.
3. L'Odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate ovvero in regime di lavoro autonomo.

Paragrafo 3

(Abilitazione)

1. Per esercitare la professione sanitaria di Odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. La laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Odontotecnico.
3. Le Università provvedono alla formazione dell'Odontotecnico attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in collaborazione con altre Facoltà, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. L'istituzione della professione sanitaria di Odontotecnico non comporta automaticamente variazioni alle posizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro.

Paragrafo 4

(Norma finale)

1. *A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente Accordo, le disposizioni del decreto del Ministero della sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l'ammissione ai corsi per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed Odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di Odontotecnico, sono abrogate garantendo, comunque, il completamento degli studi agli allievi che si siano iscritti ai relativi corsi entro l'anno scolastico 2009-2010.*
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che riguardano le mansioni degli odontotecnici, sono abrogate.
3. A partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'allegato A del decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994, recante le determinazioni delle attrezzature tecniche e strumentali degli esercenti le arti sanitarie ausiliarie, che elenca le attrezzature tecniche e strumentali per gli odontotecnici, è abrogato.

Paragrafo 5

(Norma transitoria)

1. I titoli di Odontotecnico conseguiti in base alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del presente accordo, nonché quelli conseguiti dagli iscritti ai corsi di cui al comma 1 dell'art. 4, sono idonei al proseguimento dell'attività professionale secondo le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del presente accordo.